TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 73

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 30, 2° comma, modif

Avanzamento a capo di 1ª classe.

L'avanzamento ordinario a capo di 1ª classe ha luogo, salvo la eccezione di cui all'ultimo comma, con il criterio della scelta comparativa fra i capi di 2° classe nelle condizioni e nel numero indicati nelle tabelle A e B dell'art, 66.

Sono temporaneamente esclusi dall'avanzamento i capi di 2ª classe:

a) giudicati non idonei all'avanzamento dalla commissione;

b) cancellati dai quadri di avanzamento, come all'articolo 60;

c) presi in esame per la scelta comparativa e non compresi, sebbene giudicati idonei, nel quadro di avanzamento, mentre nello stesso sono inscritti capi di 2ª classe di loro meno anziani.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i capi di 2ª classe, che si trovino:

1°) per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere a) o b);

2°) per quattro volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a mesi 30, nelle condizioni di cui alla lettera c);

3°) per una volta nelle condizioni di cui alle lettere a) o b) e due volte, alla distanza non inferiore a 20 mesi, nelle condizioni di cui alla lettera c).

L'avanzamento a capo musicante di 1ª classe ha luogo in seguito a concorso, indetto con le modalita' stabilite dal regolamento, fra i capi musicanti di 2ª classe in ruolo, nel numero quadruplo a quello dei posti messi a concorso.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 27 luglio 1933 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina

Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-73-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-30-2-comma-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it